

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 1
Riferimento	21535 – 20 agosto 2019
Dispositivo	
Agli istruttori non competono i compensi sportivi	

COMPENDIO

La Cassazione ha reputato la mera **attività di fitness** pur svolta **da una palestra formalmente iscritta al Registro Coni** non rientrante nei criteri dei compensi sportivi di cui all'art. **67 comma 1 lett m) del TUIR**.

"... si assume che incontestata, dall'INPS, la natura dilettantistica, la Corte di merito aveva, invece, considerato non dilettantistica l'attività di fitness perché svolta nell'interesse esclusivo della palestra e in assenza di relazione tra l'attività svolta e la manifestazione sportiva da preparare, secondo un'interpretazione errata in diritto."

*"... in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista ... in favore delle associazioni non lucrative dipende **non dall'elemento formale della veste giuridica** assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni"*

La sentenza in esame (si veda anche Cassazione, 11492/201919), anche se indirettamente, sembra invece accogliere la tesi che Dichiara dovuti i contributi previdenziali in quanto la fattispecie in esame non viene ritenuta "esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

Pertanto, il tema oggi non sembra più riconoscere i compensi di cui **all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir** ai soggetti che "lavorano" nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche ma "quando" dette prestazioni possano considerarsi tali.